

Provincia di Biella

Ordinanza n. 84/G-I-3-303BI – Istanza in data 5 settembre 2007 del “Cordar S.p.A. Biella Servizi” per autorizzazione alla ricerca e successiva concessione di piccola derivazione d’acqua sotterranea pubblica da falde profonde, mediante terebrazione di due nuovi pozzi in Comune di Magnano, ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato del Comune di Magnano). Pratica provinciale n. 303BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l’istanza contestuale datata 5 settembre 2007, presentata e registrata in pari data al n. 43.433 di protocollo provinciale, con la quale il “Cordar S.p.A. Biella Servizi”, con sede in Biella ed in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Magnano, ha chiesto l’autorizzazione prevista dal combinato disposto dagli articoli 4 e 7 della L. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. alla ricerca d’acqua sotterranea da falde profonde previa realizzazione di due nuovi pozzi in Comune di Magnano (foglio n. 10, particella n. 116 e foglio n. 11, particella, n. 257) e successivo rilascio della concessione prevista dall’articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per poter estrarre e derivare l’acqua rinvenuta nella misura di litri al secondo massimi e complessivi 3,50 e di un volume complessivo massimo annuo derivabile di metri cubi 31.536, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1, ad uso potabile (alimentazione rete di acquedotto avente pubblico interesse – gestione del servizio idrico integrato del Comune di Magnano) con restituzione dei reflui di scarico in Comune di Magnano nel bacino tributario del torrente Elvo;

Preso atto che la Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette, con nota in data 21 gennaio 2008, n. 1.531/DA10.12, ha comunicato che l’intervento in oggetto è stato sottoposto in data 11 agosto 2006 alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi del DPR n° 357/97 e ss.mm.ii., in quanto rientrante all’interno della perimetrazione del Sito d’Importanza Comunitaria IT1110057 “Serra d’Ivrea”, individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000. Il giudizio positivo di valutazione d’incidenza riguardo a tale progetto è stato espresso dal suddetto Settore Regionale con nota in data 11 ottobre 2006, n. 18.780/21.5;

Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.;

Preso atto, in particolare, che con nota in data 28 agosto 2008, n. 100.659, il dipartimento provinciale dell’ARPA Piemonte ha espresso parere negativo ai sensi del predetto articolo 17, ritenendo, allo stato delle indagini, che non vi fossero garanzie in merito all’idoneità della risorsa idrica al consumo umano e la necessità di ulteriori approfondimenti delle conoscenze; argomentando nella stessa nota le proprie motivazioni che hanno condotto a tale giudizio;

Richiamata la nota in data 29 settembre 2008, n. 40.588, con la quale questa Autorità concedente ha comunicato al Cordar S.p.A. Biella Servizi, ai sensi dell’articolo 10bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento di diniego dell’autorizzazione alla ricerca d’acqua sotterranea e conseguente concessione di sfruttamento dell’acqua rinvenuta prescritte rispettivamente dagli articoli 16 e 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.;

Precisato che, a seguito di tale comunicazione, il Cordar S.p.A. Biella Servizi con nota in data 9 ottobre 2008, n. 2.243/dm e successiva Relazione Tecnico-Geologica integrativa datata gennaio 2009 e presentata con nota in data 29 gennaio 2009, n. 1.785/dm; ha fornito ulteriori approfondimenti ed informazioni in merito alla realizzazione della richiesta derivazione d’acqua sotterranea, indicati dal Dipartimento provinciale dell’ARPA Piemonte;

Viste, ora, le note in data 15 aprile 2009, n. 40.586 e l’ultima definitiva in data 29 aprile 2010, n. 47.107, con cui il dipartimento provinciale dell’ARPA Piemonte, nel riconsiderare e riformulare il proprio precedente parere originario alla luce dei chiarimenti ed integrazioni fornite dal Consorzio

richiedente, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera prevista con l'originaria istanza in data 5 settembre 2007 come successivamente integrata con gli aggiornamenti indicati nella documentazione tecnica integrativa datata gennaio 2009, subordinatamente a quanto osservato nella nota datata 15 aprile 2009, n. 40.586 ed alla espressa condizione che la competente Azienda Sanitaria si esprima sulla possibilità di utilizzare le acque captate dalla falda in oggetto e in caso di assenso, sulla necessità di un eventuale trattamento depurativo prima dell'invio in rete;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";

Ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

- 1) che la domanda datata 5 settembre 2007, presentata dal "Cordar Spa Biella Servizi", con sede in Biella, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati originariamente e successivamente, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal *15 luglio 2010*, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;
- 2) la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi";
- 3) l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Magnano, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (www.regione.piemonte.it);
- 4) l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno *2 settembre 2010*, con ritrovo alle ore *10:30* presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Magnano. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza;

Copia della presente ordinanza, corredata dal progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., allo stesso Dipartimento provinciale dell'Arpa Piemonte, al Comando Regione Militare Nord di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli ed al Comune di Magnano, oltre che al Consorzio richiedente stesso;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore “Meteo Idrografico” competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all’Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d’Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte di Torino ed alla Comunità Montana “Valle dell’Elvo” di Graglia;

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. A tal proposito si informa che:

- * l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- * l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- * l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- * il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;
- * il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall’articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 29 giugno 2010

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco